



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE

Ufficio VI – Istruzione non statale

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot.n. MiurAOODRVE
Reg. Ufficiale 13807/D20d

Venezia, 02 ottobre 2012

Ai Gestori
delle Scuole dell'infanzia non statali
LORO SEDI

Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI

Alle Associazioni Scuole non statali:
- F.I.S.M. Federazione Veneto
- A.N.I.N.S.E.I. - Veneto
- F.I.D.A.E. - Veneto
- Federazione Veneto – WALDORF

OGGETTO: Scuole dell'infanzia non statali paritarie. Titoli di accesso per l'insegnamento.

Pervenendo frequenti quesiti in ordine ai titoli di studio validi per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia paritarie, si ritiene di fornire con la scheda allegata (aggiornata rispetto a quella già trasmessa con precedente nota prot.n. 3308/D20d del 23 febbraio 2011) indicazioni utili al caso.

Distinti saluti.

f.to IL DIRIGENTE
Gian Antonio Lucca



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE

Ufficio VI – Istruzione non statale

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Docenti scuola dell'infanzia paritaria. Titoli di studio.

Viene ricordato in premessa che la legge n.62/2000 all'art.1, comma 5, lettera g), prescrive fra i requisiti posti per il riconoscimento della parità scolastica che il *“personale docente sia fornito di abilitazione”*; condizione questa che presuppone, ovviamente, il titolo di accesso per l'insegnamento. Riguardo a quest'ultimo requisito, nella scuola dell'infanzia paritaria, i titoli di studio validi per esercitare l'insegnamento sono:

- 1) diploma di **Laurea in Scienze della Formazione Primaria- indirizzo scuola dell'Infanzia**. Questo è anche l'unico titolo che al presente ha anche valore di abilitazione per la scuola dell'infanzia (art.6, legge 169/08). N.b.: il diploma di *Scienze per la formazione dell'infanzia e della preadolescenza* (corso triennale) non è titolo valido per l'insegnamento;
- 2) diploma di **Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio** (corso triennale di scuola secondaria di II grado; il diploma veniva rilasciato da Scuole magistrali legalmente riconosciute o paritarie), purché conseguito entro l'a.s. 2001-2002. Gli ultimi titoli validi sono stati rilasciati entro l'a.s. 2001/02, in quanto gli Istituti e le Scuole magistrali sono cessati completamente dall'anno scolastico successivo (dall'art. 3 della legge 19/11/1990, n. 341, attuato con D.l. 17/03/1997). E' da precisare che, nonostante la vecchia denominazione, questo titolo non ha attualmente valore abilitante;
- 3) connesso al titolo di cui al punto precedente, è il diploma di professionale di **“Tecnico dei servizi sociali”** (già diploma di **Assistente di comunità infantili**), rilasciato da istituti scolastici legalmente riconosciuti o paritari a conclusione di corso sperimentale progetto “Egeria” (sperimentazione avviata dal 1988/89, con D.M. 08 agosto 1988, come quinquennio innestato su scuole magistrali triennali; il titolo di studio è comprensivo dell' “Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio”). Anche in questo caso, il titolo è valido per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia, purché conseguito entro l'a.s. 2001/02;
- 4) diploma quadriennale di **Istituto Magistrale**; esso è titolo valido per svolgere la mansione di insegnante nelle scuole dell'infanzia e primaria, purché conseguito entro l'a.s. 2001/02;
- 5) connesso al titolo di cui sopra, è il diploma di **Liceo ad indirizzo Pedagogico-Sociale**, conseguito nell'ambito della sperimentazione di un quinquennio estensivo dell'Istituto Magistrale, avviata nel 1992/93 (C.M. n.27/91); il titolo è valido purché conseguito entro l'a.s. 2001/02.

Non sono, invece, validi per l'insegnamento in questo settore dell'istruzione titoli che, pur sembrando affini ai compiti delle insegnanti di scuola dell'infanzia o primaria, sono destinati ad altri tipi di insegnamento o di professione: es., diploma di “Dirigente di comunità” (rilasciato al termine di un quinquennio ITAS), diploma tecnico-professionale di “Tecnico dei servizi sociali”, rilasciato da Istituti di istruzione professionale statali e paritari, ma non nell'ambito del progetto “Egeria”, oppure conseguiti dopo l'a.s. 2001/02; il diploma di “Vigilatrice d'infanzia”, la laurea in Pedagogia, la laurea in Scienze dell'Educazione (che ha sostituito la laurea in Pedagogia), la laurea in Scienze della Formazione– Indirizzo Educatore professionale; la laurea in Psicologia, etc. Questi titoli sono accettati, invece (perlomeno nell'ambito della Regione Veneto), per la mansione di educatore/trice negli asili-nido e nelle Sezioni primavera.

Nelle circostanze in cui sia impossibile per la Scuola reperire docenti in possesso della specifica abilitazione (conseguita con l'indirizzo di laurea di cui al primo punto, sopra indicato, oppure a seguito dei concorsi per esami e titoli, o con i corsi speciali universitari, in applicazione del D.M. n. 85/05, conclusi nel 2008), il Ministero ha ammesso che siano stipulati contratti a tempo determinato con personale provvisto del solo titolo di studio valido, come sopra indicato, ancorché siano sprovvisti di abilitazione (vedasi Lettera Circolare Prot. n.2668 del 29 ottobre 2001, *Oggetto: Applicazione della legge n. 62/2000: titolo di abilitazione del personale docente. Chiarimenti*; vedi anche *Nota della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici prot.n. n. 4420/R.U./U dell'11 luglio 2012*).

(A cura dell'U.S.R. Veneto - Ufficio VI Istruzione non statale, Ottobre 2012)